Anno CXXXVIII - Numero 24
Roma, 31 dicembre 2017

Pubblicato il 2 gennaio 2018



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE



SOMMARIO

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti . Pag. 3	38
Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario e collo- camenti fuori dal ruolo organico della Magistratura » 3	38
Rettifica di decreto	39
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità	39
Positivo superamento della sesta valutazione di pro- fessionalità	39
Positivo superamento della terza valutazione di pro- fessionalità	10
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità	12
Autorizzazione alla prosecuzione del periodo di tirocinio presso altra sede	12
Rettifica di decreto concernente il conferimento delle funzioni giurisdizionali	12
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	
Nomina di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti d'Appello, per il triennio 2017-2019	12
Nomina di giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, per il triennio 2017-2019	12
Protection and resident and Association (c) are the conference of the second of the se	
DEFUNTI	
	Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario e collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura Rettifica di decreto.



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

Premessa

In ottemperanza all'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ogni iscritto all'Albo Nazionale degli Attuari (di seguito ANA), al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Per gli iscritti all'ANA è quindi prevista, in linea con quanto già previsto dal codice deontologico, la partecipazione ai programmi di Formazione Attuariale Continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari nella riunione del 10 marzo 2017.

Art. 1. Finalità della FAC

1. La FAC è finalizzata:

- a) a mantenere aggiornate le conoscenze e le capacità professionali degli attuari durante tutto l'arco di vita professionale;
- b) a realizzare condizioni permanenti per l'esercizio della professione in maniera competente e a consolidare ed estendere le specifiche conoscenze e competenze tecnico professionali;
- c) a garantire la qualità delle prestazioni professionali a tutela dell'interesse pubblico.
- 2. La FAC implica l'acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo di tre tipologie di competenze:
- tecnico-attuariali, essenziali all'attività attuariale, come la conoscenza di nuove metodologie e modelli e il loro appropriato utilizzo, la conoscenza di best practices, di standard tecnici, delle normative riguardanti profili attuariali, nonché ulteriori competenze che risultano indispensabili per lo svolgimento delle attività praticate (a titolo esemplificativo e non esaustivo la conoscenza di altre normative e standard tecnici che hanno comunque un impatto sull'attività dell'attuario, incluso l'aggiornamento su processi che comportano innovazioni dell'attività come ad esempio i nuovi regimi internazionali di contabilità o di solvibilità);
- del professionalismo, relative alla conoscenza del Codice Deontologico, delle linee guida professionali elaborate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, degli *Standard* Professionali che la clientela, l'interesse pubblico e quanti collaborano con gli attuari si aspettano vengano applicati dai membri di una comunità professionale cui sono anche demandate apposite riserve di legge;
- altre competenze funzionali o utili all'attività lavorativa e alla formazione o all'accrescimento professionale dell'iscritto all'ANA, come ad esempio attività formative tese a migliorare la comunicazione ai fini del superamento delle asimmetrie informative, il reporting, la capacità di utilizzo di determinati software, lo

sviluppo delle capacità manageriali e linguistiche, la partecipazione ad altre attività inerenti discipline connesse all'attività lavorativa, la legislazione di specifiche aree di interesse.

Art. 2. Modalità della FAC

- 1. Il ciclo della FAC ha durata triennale; il primo ciclo ha decorrenza il 1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino.
- 2. L'unità di misura della FAC è il Credito Formativo Professionale (CFP) il cui valore, è definito su base oraria. I CFP per ciascun evento formativo saranno individuati dalle linee guida del presente Regolamento che il Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito CNA), previa delibera consiliare, emanerà successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino.
- 3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione nell'arco di un ciclo devono essere conseguiti almeno 30 CFP.
- 4. L'iscritto che avesse conseguito al termine del singolo triennio un numero di CFP superiore rispetto al numero di CFP minimo previsto per assolvere l'obbligo di formazione potrà utilizzare i CFP in eccedenza nel triennio successivo.
- 5. L'attività formativa deve essere svolta relativamente alle materie riportate nell'Allegato n.1 al presente Regolamento che potranno essere integrate/modificate nel tempo da parte del CNA previa delibera consiliare in relazione allo sviluppo della professione nel tempo nei diversi settori di attività.
- 6. Ciascun iscritto può beneficiare, nel triennio, ovvero in ciascun ciclo formativo, di un debito formativo per un massimo di 10 CFP, i quali dovranno essere recuperati entro il primo anno successivo del ciclo triennale successivo.
- 7. Per i nuovi iscritti all'ANA e per i reiscritti l'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione/reiscrizione.
- 8. Nei casi di cui al comma 7 del presente articolo il numero di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso al momento della data di iscrizione/reiscrizione sarà proporzionalmente ridotto e comunicato all'iscritto a cura del Consiglio dell'Ordine degli Attuari (unico organismo territoriale su base nazionale previsto dalla normativa di seguito CONA), anche sulla base di quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento.
- 9. In caso di dimissioni e/o sospensioni o cancellazioni per altre cause si terrà traccia dell'eventuale debito formativo "maturato" alla data di uscita e tale debito concorrerà alla definizione del numero minimo di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso alla data dell'eventuale reiscrizione.
- 10. La FAC può essere svolta anche a distanza, attraverso forme di e-learning organizzate da società terze, da comunicare e documentare in base a quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento, comunque con un massimo di CFP pari alla metà di quelli previsti per ciascun ciclo.
- 11. L'accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto che è tenuto ad individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento del ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale.



Art. 3. Eventi formativi

- 1. Le attività formative valide ai fini dell'accreditamento e dell'attribuzione di CFP, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, possono essere:
- a. Attività Preclassificate: rientrano in questa categoria tutte le attività che il CNA e il CONA organizzano anche in collaborazione con altri soggetti. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012 l'attività di formazione svolta dal CNA e dal CONA può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. I CFP sono indicati dalle linee guida del presente Regolamento;
- b. Attività formative di tipo e-learning: il CNA in collaborazione con il CONA mette a disposizione una infrastruttura di formazione a distanza. Su tale piattaforma il CNA, in collaborazione o in convenzione con terzi, metterà a disposizione corsi di formazione per il riconoscimento di CFP. Tale tipologia non è soggetta dal vincolo di cui al comma 10 dell'art. 2:
- c. Attività formative esterne: tali attività sono organizzate da soggetti terzi, che preventivamente presentano domanda al CNA secondo quanto disposto dall'art.7, comma 2 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, con le modalità previste dall'art 4 del presente regolamento;
- d. Attività formative volontarie (Non Preclassificate): rientrano in questa categoria le attività svolte in completa autonomia dal singolo individuo. In tal caso il singolo deve provvedere al caricamento del materiale completo sul software FAC, e sulla base di tale materiale uno specifico Gruppo di lavoro all'uopo costituito dal Consiglio Nazionale definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ogni triennio di ciascun ciclo.

Art. 4.

Modalità di accreditamento di attività formative organizzate da altri soggetti.

- 1. I soggetti che ai sensi del precedente art. 3 sono tenuti a chiedere l'approvazione per lo svolgimento delle relative attività formative devono presentare al Consiglio Nazionale domanda di autorizzazione contenente:
 - a. Dati identificativi del richiedente
- b. Relazione sulle attività formative specifiche eventualmente effettuate nel biennio precedente
- c. Oggetto e natura delle attività formative per cui chiedono l'autorizzazione
- d. Metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle presenze dei partecipanti
 - e. Impegno al rilascio di idonea attestazione.
- 2. Il Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministero di Giustizia, autorizza il richiedente all'organizzazione delle attività formative di cui al precedente comma. La domanda di autorizzazione con la relativa proposta di delibera motivata dal CNA viene trasmessa al Ministero di Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero di Giustizia, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. Il soggetto autorizzato dovrà, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale analitica relazione dell'attività formativa svolta nell'anno precedente.

Art. 5. Dispensa dalla FAC

- 1. Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento:
- gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che ope-

- rare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante
- gli Attuari e gli Attuari Iunior che presentino altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore per la durata dell'impedimento.
- gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea.
- 2. Per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità il numero di CFP previsto nel ciclo interessato, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossibilità a partecipare alle attività formative. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato.
- 3. Nel caso di maternità i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i CFP da conseguire verranno riproporzionati per il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento.

Art. 6. Riconoscimento di crediti formativi

1. Per la gestione dei CFP, il CNA, con il supporto del CONA, mette a disposizione degli iscritti uno specifico *software*, accessibile dal sito dell'Ordine degli Attuari, attraverso il quale il singolo iscritto, accedendo alla propria area riservata, potrà gestire il proprio piano formativo professionale, aggiornare la sua "posizione formativa", inserire le attività formative con la richiesta di riconoscimento dei relativi CFP previsti dalle linee guida del presente Regolamento.

Art. 7. Ulteriori compiti del Consiglio Nazionale degli Attuari

- 1. Il CNA autorizza le attività formative che danno diritto ai CFP, determinando per ciascuna il numero dei CFP da attribuire, come da linee guida del presente Regolamento.
- 2. Il CNA promuove ed indirizza lo svolgimento della FAC con riferimento all'evoluzione della professione attuariale.
- 3. Il CNA coordina e vigila sulle attività della FAC per assicurarne l'elevato livello di qualità e per garantire che gli iscritti all'ANA:
- aggiornino in modo permanente la propria competenza professionale;
- abbiano conoscenza dei programmi di attività di formazione ed effettivo accesso alle medesime;
- possano conseguire i CFP secondo criteri di omogeneità ed uniformità.
- 4. Il CNA ha altresì il compito di tenere aggiornato l'elenco allegato delle materie tecnico professionali e delle tematiche del professionalismo.
- 5. Il CNA potrà avvalersi, in via primaria, della collaborazione tecnico scientifica di tutte le strutture attuariali a vario titolo esistenti; potrà inoltre coinvolgere associazioni, enti e fondazioni senza fini di lucro che operino per lo sviluppo delle conoscenze relative alla formazione degli Attuari.
- 6. Il CNA potrà inoltre collaborare con altri Consigli Nazionali al fine di definire appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possano individuare CFP interdisciplinari stabilendone il relativo valore.
- 7. Il CNA si avvale del CONA e della commissione formazione interconsiliare, costituita all'interno dell'Ordine degli Attuari,



per la vigilanza sull'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti all'Albo e regola le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi ove previsti dalle linee guida del presente Regolamento.

- 8. Il CNA, con il supporto del CONA, si riserva di monitorare su base annua l'attribuzione di CFP e l'effettiva effettuazione delle attività formative, anche attraverso richieste a campione di informazioni e di documentazione ulteriore rispetto a quella inviata o inserita nella sezione del sito dedicata alla gestione dalla FAC.
- L'iscritto deve conservare la documentazione comprovante l'effettuazione dell'attività formativa per almeno tre anni successivi al termine del ciclo di riferimento.
- 10. In caso di infedele certificazione del percorso formativo da parte dell'iscritto potrà prevedersi l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul bollettino.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO

1) MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI

- Principi di base del Calcolo stocastico
- Teoria delle decisioni
- Teoria matematica del portafoglio finanziario
- Principi e metodi per la modellizzazione dei mercati finanziari
- Principi, metodi e relativi modelli per la valutazione, per la gestione e il controllo dei rischi
- Elementi di micro e macro economia
- Teoria del Rischio
- Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari
- Bilancio delle imprese di assicurazione, reporting e accounting

- Economia e finanza di impresa
- Legislazione delle assicurazioni e della previdenza
- Normativa delle attività di controllo
- Processi stocastici per l'assicurazione e la finanza
- Metodi per la simulazione
- Enterprise Risk Management Attuariale per assicurazioni, banche, fondi pensione, enti previdenziali, altre imprese e pubblica amministrazione
- Software attuariale
- Statistica attuariale
- Tecnica attuariale dei fondi pensione
- Tecnica attuariale delle assicurazioni R.C.A.
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni e assicurazioni catastrofali
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla salute
- Tecnica attuariale delle assicurazioni vita
- Tecnica attuariale della sicurezza sociale
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, previdenza e finanza
- Data Quality Model e Big Data
- Principi contabili locali e internazionali con rilevanza attuariale
- AssetLiability Management
- Solvency, Basel e altri framework
- Comunicazione e Reporting

2) PROFESSIONALISMO

- Ordinamento, legislazione e regolamentazione professionale, a livello nazionale ed europeo
- Deontologia professionale
- Linee guida emanate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, circolari COA e CNA, etc.
- Regolamento disciplinare
- Previdenza obbligatoria e assistenza
- Organizzazione internazionale della professione attuariale (AAE, IAA). Protocolli, accordi e regole della professione a livello comunitario e internazionale
- Obblighi di comportamento derivanti dalla appartenenza della professione italiana alle associazioni internazionali degli attuari
- Standards di comportamento professionale.

